

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (e, per Lombardia e veneto, anche ex art. 9 d.l. 9/2020, aggiuntivo al d.l. 18/2020)

Il giorno 07 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati telematicamente con modalità CAD:

L'azienda ICTS Italia S.r.l. rappresentata da

Paolo Franceschini, Amministratore Delegato
Monica Salomoni, Aviation Manager
Diana Papagni, Finance Manager
Vincenzo del Signore, Dottore Commercialista

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria
Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca
Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni



alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali delle regioni interessate.

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda ICTS Italia S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Roma, Piazza della Libertà n. 10, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari a n. 706 dipendenti occupati sul territorio nazionale ed il CCNL Multiservizi a 13 dipendenti occupati sul territorio nazionale.

L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

La Società, svolgendo l'attività in questione in più di 5 Regioni, è, altresì, da considerarsi "Azienda plurilocalizzata" ai sensi del Decreto Interministeriale n. 3 del 24.03.2020 e della Circolare INPS n. 47/2020.

PREMESSO CHE

- 1) il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata in data 31/03/2020 dall'Azienda icts Italia S.r.l. a Socio Unico, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (e, per Lombardia e Veneto, anche ai sensi dell'art. 9 del d.l. 9/2020) a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali;
- 3) le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione / la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nelle sedi di cui all'all. A per un periodo presunto dal 02/03/2020 al 03/05/2020 (per Lombardia e Veneto, dal 02/03/2020 al 31/05/2020). Resta inteso che al termine di tali periodi di riduzione / sospensione il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, ferme restando le possibilità di proroga della CIGD ovvero di accesso ad ammortizzatori,



TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a)** Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (e, per Lombardia e Veneto, anche alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 9 del d.l. 9/2020, avente valore aggiuntivo).
- b)** La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale".
- c)** La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (nonché, per la Lombardia ed il Veneto, anche ai sensi dell'art. 17 del d.l. 9/2020) per l'erogazione delle relative prestazioni.
- d)** Le Parti si danno atto di avere esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e di cui all'art. 9 del d.l. 9/2020 e, per l'effetto, concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione fino ad un massimo di zero ore e fino a 333 lavoratori per le sedi di lavoro di cui all'Allegato A:
- per quelle di Lombardia e Veneto dal 02/03/2020 al 31/05/2020
 - per quelle delle altre regioni sub all. A dal 02/03/2020 al 03/05/2020
- e)** Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere e che sarà effettuata sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive delle singole sedi di cui all'all. A, cercando, ove possibile, di mantenere la equa distribuzione fra i lavoratori nei rispettivi ambiti.
- f)** Con le medesime finalità di cui al precedente articolo, con riferimento ai lavoratori che saranno sospesi dal lavoro in base alla programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel caso in cui gli stessi avessero maturato giorni di ferie al 31.12.2019 e non li avessero integralmente goduti, contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga la ICTS provvederà al graduale smaltimento di detti giorni di ferie. In particolare, ove la programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga dovesse prevedere la sospensione del lavoro per oltre 14 giorni nell'arco del mese, i lavoratori usufruiranno delle ferie residue e non godute al 31.12.2019, per il periodo eccedente sempre nell'arco del mese.
- g)** In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- h)** Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22, comma 6, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- i)** In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società

anticiperà, ai lavoratori collocati in CIGD che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori collocati in CIGD e senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati, e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento.

- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- l) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

